



COMUNE DI RIOMAGGIORE

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

N. 3 DEL 15-03-2024

OGGETTO: Competizione podistica Sciacchetraail 2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Visto il D. Lgs. N° 285 del 30/04/1992 e successive modifiche ed integrazioni

Visto il D.P.R. 16/12/1992 n° 495 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 267/2000;

Vista l'istanza presentata in data 08-03-2024, prot. generale n. 0003256 del 08-03-2024 dall'
ASD POLISPORTIVA CINQUE TERRE Via Discovolo 108 19017 Manarola – Riomaggiore
(SP);

Considerata la sussistenza di esigenze di sicurezza connesse alla manifestazione in oggetto,
sulla percorrenza dei sentieri indicati in questa ordinanza;

RICHIAMATO il decreto n 2 del 19.12.2023 del Sindaco pro tempore con il quale il
sottoscritto veniva nominato Responsabile Area Vigilanza e Protezione Civile;

ORDINA

dalle ore 9.30 alle ore 13.00 del 23 marzo 2024

L'interdizione al transito pedonale, esclusi gli atleti partecipanti alla manifestazione, sui
sentieri di **RIOMAGGIORE:**

Sentiero SVA (da Telegrafo fino a Riomaggiore)

Sentiero 531 (Via Beccara)

dalle ore 10.00 alle ore 15.00 del 23 marzo 2024

L'interdizione al transito pedonale, esclusi gli atleti partecipanti alla manifestazione, sui sentieri di **MANAROLA**:

Sentiero 532C (Corniolo – Groppo)

Sentiero 502 (tratto Presepe – Fondazione – incrocio 506)

Sentiero 586 (Volastra – Case Pianca)

Gli organi di Polizia di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

L'apposizione della cartellonistica e l'adozione degli ulteriori accorgimenti per rendere esecutivo il

presente provvedimento spetta all'organizzazione della manifestazione, in collaborazione con il personale tecnico comunale.

L'ASD Polisportiva Cinque Terre si impegna ad adottare ogni azione volta a salvaguardare la pubblica incolumità durante la manifestazione (nello specifico, garantendo la presenza di personale di vigilanza all'interno del percorso di gara che sovrintenda al rispetto della presente ordinanza).

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 07.08.1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Liguria, nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Online (Legge 6/12/1971, n.1034) o, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/90, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il Comandante del Servizio di Polizia Municipale di Riomaggiore.

I trasgressori saranno puniti ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada).

Il Responsabile del Servizio Polizia Locale
Ruvo Alberto

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate

Ordinanza ORDINANZA RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA LOCALE - numero 3 del 15-03-2024